

Bruxelles, 28 ottobre 2016
(OR. en)

13608/16

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0045 (CNS)**

**FISC 164
ECOFIN 948**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie <ul style="list-style-type: none">– Proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie= Stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

1. Il 28 settembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio concernente un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) e recante modifica della direttiva 2008/7/CE. L'obiettivo della proposta era far sì che il settore finanziario apportasse un contributo equo ai costi della crisi finanziaria, evitando la frammentazione del mercato unico e disincentivando in modo appropriato le transazioni che non rafforzano l'efficienza dei mercati finanziari. Nelle sessioni del Consiglio del 22 giugno e del 10 luglio 2012 e nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 è stato appurato che rimanevano divergenze di opinione fondamentali con riguardo alla necessità di istituire un sistema comune di ITF a livello dell'UE e che in un futuro immediato la proposta non avrebbe ottenuto un consenso unanime in sede di Consiglio.

2. Basandosi sulla richiesta di undici Stati membri (Austria, Belgio, Estonia,¹ Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna - in appresso "Stati membri partecipanti") e conformemente all'autorizzazione del Consiglio del 22 gennaio 2013², adottata in seguito all'approvazione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012, il 14 febbraio 2013 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (in appresso "proposta della Commissione"). Tale proposta della Commissione rispecchia in sostanza il campo di applicazione e gli obiettivi della proposta originaria in materia di ITF presentata dalla Commissione nel 2011.

II. STATO DEI LAVORI

3. In seguito ai lavori preparatori svolti dal gruppo "Questioni fiscali" (WPTQ) e, ove opportuno, dal gruppo ad alto livello "Questioni fiscali" (HLWP), lo stato dei lavori su questo fascicolo è stato discusso nelle seguenti sessioni del Consiglio ECOFIN:
- 6 maggio 2014, in cui i ministri di dieci Stati membri partecipanti (esclusa la Slovenia) hanno formulato una dichiarazione comune³;
 - 7 novembre 2014⁴, 9 dicembre 2014⁵ e 8 dicembre 2015⁶, sulla base delle relazioni della presidenza;

¹ Il 16 marzo 2016 la Repubblica di Estonia ha espletato le formalità necessarie per interrompere la sua partecipazione alla cooperazione rafforzata in materia di ITF. Cfr. doc. 7808/16 FISC 47 LIMITE.

² GU L 22 del 25.1.2013, pag. 11.

³ Cfr. doc. 9399/14 FISC 79 ECOFIN 445 e doc. 9576/14 PV/CONS 22 ECOFIN 460.

⁴ Cfr. doc. 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001.

⁵ Cfr. doc. 16498/14 FISC 222 ECOFIN 1159 e doc. 16753/14 FISC 230 ECOFIN 1188 CO EUR-PREP 50, punti da 36 a 46.

⁶ Cfr. doc. 14942/15 FISC 181 ECOFIN 947.

- 17 giugno 2016⁷, in cui il Consiglio, per dare seguito alla dichiarazione di dieci Stati membri partecipanti (esclusa l'Estonia) messa a verbale della sessione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2015⁸, ha preso atto dello stato dei lavori su questo fascicolo per quanto riguarda una serie di questioni specifiche, in particolare:
- a) applicazione dei principi di "emissione" e di "residenza" e campo di applicazione territoriale dell'ITF⁹;
 - b) esenzione dall'ITF delle attività di supporto agli scambi (market making)¹⁰;
 - c) campo di applicazione delle transazioni in contratti derivati che devono essere assoggettate all'ITF¹¹.
4. Il processo iniziato nel 2015, nel corso del quale il WPTQ "ha discusso le parti costitutive dell'ITF (gli "elementi portanti") e l'assemblaggio di tali "elementi portanti" in eventuali modelli dell'ITF"¹², è proseguito anche sotto la presidenza slovacca. Su iniziativa degli Stati membri partecipanti si sono potuti dimostrare ulteriori progressi a livello di WPTQ su una serie di elementi dell'ITF ritenuti di grande importanza (il cosiddetto "nucleo centrale" o "core engine"), per proseguire i lavori sull'ulteriore affinamento dei rimanenti aspetti della futura ITF e sulla stesura del testo legislativo della direttiva.
5. Inoltre gli Stati membri partecipanti hanno presentato al WPTQ le loro conclusioni circa l'efficienza in termini di costi della riscossione dell'ITF, in quanto dalla discussione svoltasi nella sessione del Consiglio ECOFIN di giugno 2016 è emersa l'esigenza di nuove rassicurazioni in merito alla possibilità di riscuotere l'imposta in maniera efficiente in termini di costi.

⁷ Cfr. doc. 9602/16 FISC 90 ECOFIN 522.

⁸ Cfr. doc. 15112/15 PV/CONS 72 ECOFIN 961 ADD 1.

⁹ Cfr. doc. 9602/16 FISC 90 ECOFIN 522, punti da 6 a 8, e doc. 14942/15 FISC 181 ECOFIN 947, punti da 7 a 11.

¹⁰ Cfr. doc. 9602/16 FISC 90 ECOFIN 522, punti da 9 a 12, e doc. 14942/15 FISC 181 ECOFIN 947, punti da 15 a 17.

¹¹ Cfr. doc. 9602/16 FISC 90 ECOFIN 522, punti da 13 a 15, e doc. 14942/15 FISC 181 ECOFIN 947, punti 18 e 19.

¹² Cfr. doc. 14942/15 FISC 181 ECOFIN 947, punto 3.

III. QUESTIONI DISCUSSE RECENTEMENTE

a) *"Nucleo centrale" dell'ITF*

6. Nella riunione del WPTQ del 25 ottobre gli Stati membri partecipanti hanno indicato che gli ulteriori negoziati sull'ITF e la stesura di un testo di compromesso della futura direttiva si svolgeranno sulla scorta delle grandi linee concordate per una serie di elementi portanti dell'ITF, che figurano nell'allegato della presente nota (ad es. campo di applicazione delle transazioni imponibili in azioni e in derivati, territorialità, catena delle transazioni, esenzione delle attività di supporto agli scambi, ecc.).
7. A sua volta questo accordo di base dovrà essere convertito in un testo legislativo in cui si dovranno affinare ulteriormente una serie di questioni; tra le altre, dovrà essere trovata una soluzione redazionale adeguata per la parte dell'articolato che definisce i periodi di transizione per la tassazione delle transazioni in azioni e in derivati.
8. Una volta che questi lavori saranno ultimati e che un progetto di testo della direttiva sarà disponibile, le discussioni proseguiranno su tale base tra tutti gli Stati membri dell'UE, laddove opportuno.

b) *Efficienza in termini di costi della riscossione dell'ITF*

9. Gli Stati membri partecipanti hanno inoltre presentato le loro conclusioni su possibili soluzioni per garantire un gettito adeguato a costi amministrativi contenuti e alcune considerazioni sui costi effettivi di attuazione dell'ITF.
10. Le conclusioni degli Stati membri partecipanti riguardano le sfide e i vantaggi inerenti al modello centralizzato di riscossione dell'imposta (che potrebbe funzionare attraverso la centralizzazione delle esistenti infrastrutture dei mercati o attraverso la creazione di un nuovo servizio di riscossione dell'imposta) o al modello di autoaccertamento ("self-assessment"). Gli Stati membri sembrano d'accordo, in linea generale, sul fatto che il modello centralizzato di riscossione dell'imposta e il modello di autoaccertamento contribuiranno alla gestione di una futura ITF. Per coprire tutte le transazioni assoggettate a una futura ITF, si dovrà comunque porre in essere un sistema di autoaccertamento da parte degli enti finanziari, a integrazione di un sistema centralizzato o come principale sistema di riscossione delle imposte.

11. Tenendo presente l'obiettivo di far sì che "per ciascuno Stato sia garantita la sostenibilità finanziaria dell'imposta"¹³, è chiaro che la scelta finale del modello di riscossione dell'imposta dipenderà da come la futura ITF sarà effettivamente concepita.

IV. PROSPETTIVE

12. Dal momento che nel corso delle discussioni in sede di WPTQ si è potuto osservare un certo livello di avanzamento dei negoziati sulla ITF nel quadro della cooperazione rafforzata, si ritiene opportuno che lo stato dei lavori sul fascicolo legislativo in oggetto sia presentato a livello di Consiglio ECOFIN.
13. Alla luce di quanto precede, e come già indicato nella relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, del giugno 2016¹⁴, "saranno necessari ulteriori lavori in sede di Consiglio e dei suoi organi preparatori prima che si possa raggiungere un accordo definitivo su questo fascicolo tra gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata che rispetti le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata relativa all'ITF".
14. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
- a) prendere atto dei progressi finora conseguiti, e
 - b) procedere a uno scambio di opinioni in merito allo stato dei lavori sul fascicolo in oggetto.

¹³ Cfr. la dichiarazione degli Stati membri partecipanti, figurante nel doc. 15112/15 PV/CONS 72 ECOFIN 961 ADD 1.

¹⁴ Cfr. doc. 10502/16 FISC 108 ECOFIN 640 CO EUR-PREP 28, punto 42.

"NUCLEO CENTRALE" DELL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

I. Territorialità

- Azioni: cumulo dei principi di residenza e di emissione. In una prima fase l'imposta armonizzata sarà applicata unicamente alle azioni degli Stati membri partecipanti e dopo un periodo di transizione sarà estesa a tutte le azioni, a meno che gli Stati membri partecipanti non decidano diversamente.
- Derivati: come nella proposta della Commissione.

II. Base imponibile per i derivati

- Per i derivati di tipo opzione la base imponibile dovrebbe essere calcolata di preferenza a partire dal premio dell'opzione.
- Per prodotti diversi da derivati di tipo opzione e con una scadenza, si potrebbe considerare quale base imponibile adeguata un importo nozionale adattato alla scadenza/al valore di mercato (se disponibile).
- Per prodotti diversi da derivati di tipo opzione e privi di scadenza, si potrebbe considerare quale base imponibile adeguata l'importo nozionale/il valore di mercato (se disponibile).
- In alcuni casi potrebbe essere necessario adeguare le aliquote d'imposta o la definizione della base imponibile per evitare distorsioni.

III. Campo di applicazione dei derivati

- Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i contratti di vendita con patto di riacquisto e i contratti di vendita con patto di riacquisto passivo, nonché le transazioni dei gestori del debito pubblico e delle loro controparti.
- A parte tali eccezioni, tutti i derivati sono soggetti a imposizione; tuttavia, in una prima fase i prodotti con il 100% di sottostante diretto in debito pubblico dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Dopo un periodo di transizione il campo di applicazione sarà esteso a tali derivati, a meno che gli Stati membri partecipanti non decidano diversamente.

IV. Attività di supporto agli scambi (per i mercati azionari)

È possibile applicare un'aliquota minima ridotta (80% dell'aliquota d'imposta normale) ai market maker che, in forza di un contratto con una specifica sede di contrattazione, sono tenuti a svolgere attività di supporto agli scambi in riferimento ad azioni specifiche, a prescindere che si tratti di attività di negoziazione per conto proprio o di attività di market making.

V. Evento imponibile per i titoli

Imposizione delle transazioni lorde.

VI. Catena delle transazioni

Imposizione di tutte le transazioni della catena ad eccezione di agenti e membri compensatori (ove agiscono in veste di facilitatori), conformemente alla proposta della Commissione.

VII. Economia reale e fondi pensione

Occorre un'ulteriore analisi relativamente all'economia reale e ai fondi pensione.
